

INSERTO/PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 11

Ospedali, la vigilanza sui dispositivi medici - Secondo il ministero della Salute, il "sistema di vigilanza" sui dispositivi medici si prefigge di migliorare il livello di protezione e di sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e di altri, riducendo la possibilità che il medesimo incidente si ripeta in luoghi diversi in tempi successivi. Come previsto dalla normativa, questo obiettivo si persegue attraverso la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel "sistema": legali rappresentanti delle strutture sanitarie, operatori sanitari, fabbricanti o loro mandatari. Per quanto concerne il contesto ospedaliero, può essere utile riassumere le principali previsioni e le modalità operative del sistema di vigilanza dei dispositivi medici (MD, AIMD, IVD), ribadendo compiti e obblighi in capo ai soggetti incaricati dall'ampia legislazione e dalla normativa tecnica di riferimento.

RIFIUTI E BONIFICHE/SPECIALE

Articolo a pag. 14

Rifiuti: benefici economici e ambientali nel passaggio a tariffa puntuale - Il tema del passaggio dalla tassa alla tariffa puntuale sui rifiuti è un impegno che le PA non possono più rimandare per motivi non solo ambientali, ma anche economici. Peraltro, già esistono strumenti per la misurazione e la tariffazione puntuale nel campo dei rifiuti, allo scopo di fornire ai privati e alle imprese un regime fiscale "equo" al posto di una tassa che non tiene assolutamente conto di quanti rifiuti vengono prodotti e di quali e quanti servizi vengono erogati. Né manca una consolidata letteratura di riferimento da cui trarre spunto per l'applicazione di un regime tariffario puntuale e che dimostra non solo come il passaggio sia possibile, ma anche come sia in grado di generare i benefici attesi.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 31

Collaborazione obbligatoria fra imprese ed enti paritetici - A distanza di circa tre anni, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, con la lettera circolare 8 giugno 2015 (protocollo 37/0009483/MA007.A001) è ritornato nuovamente sulla spinosa questione dell'obbligo di collaborazione da parte del datore di lavoro con gli organismi paritetici previsto in materia di formazione dall'art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008. Il ministero ha ribadito la posizione già espressa nei precedenti interventi in ordine alla legittimazione degli organismi paritetici e al contenuto del dovere datoriale e, al tempo stesso, ha fornito anche alcuni nuovi importanti orientamenti per quanto riguarda il regime sanzionatorio.

Articolo a pag. 38

La responsabilità della committenza, se l'infortunato è dipendente dell'impresa appaltatrice dei lavori - L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l'affidamento in appalto di determinati lavori pone a carico del committente i seguenti obblighi: verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore; informazione dell'appaltatore in merito ai rischi specifici connessi all'ambiente in cui i lavoratori sono destinati a operare; cooperazione e coordinamento con l'appaltatore al fine di garantire la massima sicurezza possibile. Partendo da qui, si può comprendere il confine che divide il committente dalla responsabilità penale in caso di eventuali infortuni sul lavoro.

GRANDI RSCHI

Articolo a pag. 43

Sicurezza nelle strutture sanitarie, l'antincendio ha nuove regole - La necessità straordinaria e urgente dello Stato di procedere al riassetto dell'organizzazione sanitaria comporta l'emanazione di strumenti normativi molto importanti. Tra questi, il D.M. 19 marzo 2015 riveste un ruolo rilevante in quanto, attraverso la sua emanazione, sono state riformate le disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici che ospitano le strutture sanitarie. In particolare, le novità introdotte mirano

ad assicurare l'incolumità del cittadino attraverso il miglioramento dei preesistenti livelli di sicurezza, ad aumentare la partecipazione, la responsabilizzazione all'interno delle organizzazioni interessate e a contenere i costi per l'attuazione delle misure di sicurezza tramite la distribuzione nel tempo degli impegni economici.

Articolo a pag. 53

Impianti elettrici nei locali medici e assimilati - Nei locali a uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), è necessario garantire la sicurezza dei pazienti e del personale medico che potrebbero essere soggetti all'applicazione di apparecchi elettromedicali. I rischi sono generalmente suddivisi in *macroshock* (fenomeno che si verifica quando un paziente viene a contatto con una differenza di potenziale che non interessi a fondo la massa cardiaca) e *microshock* (ovvero quando una differenza di potenziale viene applicata tramite una sonda cardiaca). Nella maggior parte dei casi, la sicurezza dei pazienti che si trovano sottoposti a cure intensive (di importanza critica) può essere raggiunta mediante provvedimenti sull'impianto, applicando le norme CEI unitamente alle prescrizioni delle norme degli apparecchi elettromedicali. L'intento è di aiutare gli operatori delle strutture sanitarie a valutare la necessità e le priorità di adeguamenti in funzione di una valutazione del rischio e nel rispetto della regola dell'arte.

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 58

Prima cessione degli imballaggi: autonomia o adesione al CONAI? - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di una azienda, ha avviato un'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nei confronti di CONAI e COREPLA della normativa antitrust nel settore della gestione dei rifiuti derivanti da imballaggi in plastica. Quello che, in effetti, emerge dalla lettura delle disposizioni di legge è che, pur essendo prevista la possibilità, per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, di poter attuare le gestioni autonome previste dal comma 3, il D.Lgs. n. 152/2006, sembra indicare come via preferenziale l'adesione al Consorzio Nazionale obbligatorio (CONAI) con indubbie ricadute sul mercato. Necessario, quindi, fare chiarezza sul tema.

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 64

Valutazione di incidenza ambientale la Consulta "boccia" parzialmente la Regione Veneto - Con la sentenza n. 38/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale parte dell'art. 65 della legge regionale Veneto 2 aprile 2014, n. 11 «*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014*», stabilendo, nello specifico, l'impossibilità per la Regione Veneto escludere qualsiasi intervento a tutela della rete ecologica "Natura 2000" dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA), neppure ricorrendo ad apposite linee guida. Salvo, invece, dalla censura della Consulta, invece, l'art. 56 della L.R. Veneto n. 11/2014, relativo alla combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati.

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Articolo a pag. 68

EMAS e commercio al dettaglio il caso "trasporto e logistica" - La decisione (UE) della Commissione 20 maggio 2015, n. 801/2015, riporta il documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per le organizzazioni del settore del commercio al dettaglio, a norma del regolamento EMAS. Il provvedimento è uno strumento operativo utile ai soggetti che operano nel settore per mettere a fuoco gli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e per reperire le informazioni sulle migliori pratiche e sugli adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici al settore, nonché sugli esempi di eccellenza, al fine misurare la propria prestazione ambientale. Un esempio significativo in questo senso sono le migliori pratiche di gestione ambientale per il settore "Trasporti e logistica".